



IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa e, quindi, verificare l' idoneità tecnico professionale dei fornitori, l'Ufficio Acquisti, in collaborazione con l'Ufficio Sicurezza sul Lavoro, richiede di presentare la seguente documentazione anche riferita ad eventuali subappaltatori che potrebbero essere utilizzati per l'esecuzione dei lavori:

- certificato di iscrizione CCIA;
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità e la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08;
- DURC (documento unico regolarità contributiva);
- DVR (documento valutazione rischi) -solo per le imprese appaltatrici-;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D,Lgs. 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisorie, per il lavoratore autonomo;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione, per il lavoratore autonomo;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, per il lavoratore autonomo.
- ALTRA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
- elenco macchine ed attrezzature utilizzate;
- elenco materiali/sostanze pericolosi utilizzati e relative schede di sicurezza;
- elenco nominativo aggiornato del personale utilizzato presso la nostra Azienda (l'elenco dovrà contenere il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97); per tutti i nominativi dovranno essere dichiarate l'idoneità alla mansione e l'effettuazione della formazione obbligatoria in ambito salute e sicurezza;
- per i cantieri edili la documentazione prevista dal decreto in oggetto all' All. XVII ed il POS.